

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Galp Energia España e a./Commissione

(Causa T-462/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Prova della partecipazione al cartello — Calcolo dell'importo dell'ammenda»)

(2013/C 336/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Galp Energia España, SA (Alcobendas, Spagna), Petróleos de Portugal (Petrogal), SA (Lisbona, Portogallo); e Galp Energia, SGPS, SA (Lisbona) (rappresentanti: M. Slotboom e G. Gentil Anastácio, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés, avvocato, e da M. Heenan Bróna, solicitor, successivamente da J. Rivas Andrés)

Oggetto

In via principale, annullamento della decisione C(2007) 4441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), e in via subordinata riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) L'articolo 1 della decisione C(2007) 4441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), è annullato nella parte in cui constata il coinvolgimento della Galp Energia España, SA, della Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, e della Galp Energia, SGPS, SA, in un insieme di accordi e di pratiche concordate sul mercato spagnolo del bitume, nei limiti in cui tale insieme comprende, da un lato, il sistema di sorveglianza dell'attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela e, dall'altro, il meccanismo di compensazione inteso a rettificare le differenze sopravvenute rispetto agli accordi di ripartizione del mercato e della clientela.
- 2) L'articolo 3 della decisione C(2007) 4441, finale, è annullata nella parte in cui obbliga la Galp Energia España, la Petróleos de Portugal (Petrogal), e la Galp Energia, SGPS, a porre fine all'infrazione come constatata all'articolo 1 della suddetta decisione e ad astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento men-

zionato in tale articolo o avente un oggetto o un effetto simile, nei limiti in cui tale infrazione comprende, da un lato, il sistema di sorveglianza dell'attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela e, dall'altro, il meccanismo di compensazione inteso a rettificare le differenze sopravvenute rispetto agli accordi di ripartizione del mercato e della clientela

- 3) L'importo dell'ammenda inflitta alla Galp Energia España e alla Petróleos de Portugal (Petrogal), all'articolo 2 della decisione C(2007) 4441, finale, è fissato in EUR 8 277 500, mentre l'importo dell'ammenda inflitta alla Galp Energia, SGPS, all'articolo 2 della decisione C(2007) 4441, è fissato in EUR 6 149 000.

- 4) Per il resto, le domande contenute nel ricorso sono respinte.

- 5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Nynäs Petroleum e Nynäs Petróleo/Commissione

(Causa T-482/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Prova della partecipazione al cartello — Calcolo dell'importo dell'ammenda»)

(2013/C 336/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nynäs Petroleum AB (Stoccolma, Svezia) e Nynäs Petróleo, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D.Beard, QC, e M. Dean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e F. Castillo de la Torre, successivamente F. Castillo de la Torre e J. Bourke, e infine F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

In via principale, annullamento parziale della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), o, in via subordinata, riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

1) L'importo dell'ammenda inflitta alla Nynäs Petróleo, SA, all'articolo 2 della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), è fissato in EUR 10 406 000, mentre l'importo dell'ammenda inflitta alla Nynäs Petroleum AB all'articolo 2 della suddetta decisione è fissato in EUR 10 164 000.

2) Per il resto, le domande contenute nel ricorso sono respinte.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 51 del 23.2.2008

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — PROASC/Commissione

(Causa T-495/07) (¹)

«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Traduzione della comunicazione degli addebiti — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Termine ragionevole — Autorità del giudicato»

(2013/C 336/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Productos Asfálticos (PROAS), SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel e P. Carmona Botana, successivamente C. Fernández Vicién e A. Pereda Miquel e infine C. Fernández Vicién, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés, avvocato, e da M. Heenan Bróna, sollicitor, successivamente da J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, avvocati, e infine da J. Rivas Andrés)

Oggetto

Annullamento della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume — Spagna), nonché riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto

2) Le domande della Commissione europea dirette ad una maggiorazione dell'importo dell'ammenda sono respinte.

3) La Productos Asfálticos (PROAS), SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione

(Causa T-496/07) (¹)

«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illecito — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Autorità del giudicato»

(2013/C 336/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, già Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, SA (Madrid, Spagna); Repsol Petróleo, SA (Madrid); e Repsol, SA, già Repsol YPF, SA (Madrid) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan e Á. Givaja Sanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume — Spagna), nonché riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti da tale decisione

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Le domande della Commissione dirette ad una maggiorazione dell'importo dell'ammenda sono respinte.

3) La Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, la Repsol Petróleo, SA, e la Repsol, SA, sono condannate alle spese.

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.